



ATTO N. 604/BIS

---

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente**

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

*Relatore di maggioranza Consigliere Paolo Baiardini  
Relatore di minoranza Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani  
Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno  
Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del  
Regolamento Interno*

SUL


***D*ISEGNO DI LEGGE**

**“Art. 45 e art. 82 – comma sesto – della legge regionale di contabilità  
28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio  
finanziario 2006 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a  
destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2005 – Modificazioni  
ed integrazioni delle leggi regionali 10.2.2006, n. 2 e 10.2.2006”.**

---

*Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 22.11.2006*

*Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 24.11.2006*





COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 22 novembre u.s. ha esaminato l'atto n. 604.

Preso atto delle decisioni adottate dalla II e III Commissione in sede consultiva, la Commissione medesima ha espresso a maggioranza parere favorevole sull'atto così come modificato, dando incarico di relazionare oralmente al Consiglio, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del Regolamento Interno, per la maggioranza al Consigliere Paolo Baiardini e per la minoranza al Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani.

Si richiede altresì l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della seduta del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 2 del Regolamento Interno.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1781 del 25.10.2006, concernente: “Art. 45 e art. 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2005 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 10.2.2006, n. 2 e 10.2.2006, n. 3.”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 26.10.2006 e trasmesso alla I, II e III Commissione Consiliare permanente in data 27.10.2006 (ATTO N. 604);

VISTE le decisioni adottate dalla II e III Commissione Consiliare Permanente;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate per la maggioranza dal relatore Consigliere Paolo Baiardini e per la minoranza dal relatore Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 604/BIS);

VISTA la legge 16 maggio 1970, n. 281;

VISTO il D.L. 12 luglio 2004, n. 168 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

VISTA la l.r. 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la l.r. 10 febbraio 2006, n. 2;

VISTA la l.r. 10 febbraio 2006, n. 3;

VISTA la l.r. 18 novembre 1998, n. 37;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;


*a) con votazione separata articolo per articolo, sulle tabelle A), B), C), D), E), F), G), H), I), L) ed M) nonché con votazione finale sull’intera legge che ha registrato n. .... voti favorevoli, n. .... voti contrari*



*registrato n. .... voti favorevoli, n. .... voti contrari  
e n. .... di astensione, espressi nei modi di legge dai  
..... Consiglieri presenti e votanti*

### **DELIBERA**

- di approvare la legge regionale concernente: “Art. 45 e art. 82 – comma 6 – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2005 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 10.2.2006, n. 2 e 10.2.2006, n. 3”, composta di n. 9 articoli, nonché delle tabelle A), B), C), D), E), F), G), H), I), L) ed M) nel testo che segue:



**TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE  
CONSILIARE PERMANENTE**

*Art. 1*

**(Saldo finanziario)**

1. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 37, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005, è accertato in euro 108.372.620,17. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

*Art. 2*

**(Copertura finanziaria)**

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 108.372.620,17, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2006 e con onere massimo di ammortamento di euro 600.000,00 per l'anno 2006 e di euro 8.900.000,00 dal 2007 in poi.

2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2006 e successivi, del bilancio pluriennale 2006/2008.

3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.



*Art. 3*

***(Fondi da riscrivere)***

1. L'ammontare dei fondi da riscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2006, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2005, a norma dell'articolo 82, comma 6, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 1.123.915.330,98 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

*Art. 4*

***(Fondi perenti)***

1. Per gli effetti di cui all'articolo 42, comma 3 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2005 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2006 e di cui all'articolo 3.



*Art. 5*

***(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2 – Ricorso al mercato)***

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2, l'importo di "56.830.500,00" è sostituito con l'importo di "57.168.500,00".

*Art. 6*

***(Integrazione all'articolo 32 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 – Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 – Istituzione capitolo di spesa)***



1. Ai sensi dell'articolo 32, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, nella UPB 06.1.002 della spesa del bilancio regionale, denominata "Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico", è istituito il capitolo n. 3150 denominato "Contributi regionali per l'effettuazione dei servizi ferroviari".

*Art. 7*

*(Modifica denominazione UPB)*

1. Le denominazioni delle Unità Previsionali di Base della parte spesa del bilancio regionale nn. 13.1.005 e 13.1.007 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" e "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni a favore di soggetti disabili e portatori di handicap".

*Art. 8*

*(Modificazioni alle tabelle allegate alle leggi regionali 10 febbraio 2006, n. 2 e 10 febbraio 2006 n. 3)*

1. La tabella E), della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa alla destinazione del mutuo per l'esercizio finanziario 2006, è sostituita dalla allegata tabella E).

2. La tabella H), della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa alla destinazione del mutuo per il ripiano dei bilanci dal 2003 al 2005, è sostituita dalla allegata tabella F).

3. Alla tabella C), della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2, relativa a stanziamenti in relazione a disposizioni di legge di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella G).

4. Alla tabella D) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2, relativa a importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazione di spese a carattere pluriennale, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).



5. La tabella L) della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa a entrate e spese tra loro correlate, è sostituita dalla allegata tabella I).

6. La tabella M) della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa alle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2006, è sostituita dalla allegata tabella L).

7. La tabella O) della legge regionale di bilancio 10 febbraio 2006, n. 3, relativa alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali per lo svolgimento di funzioni delegate dalla Regione, è sostituita dalla allegata tabella M).

*Art. 9*  
*(Variazioni al bilancio)*

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 e al bilancio pluriennale 2006-2008 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle A) e B) allegata alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme riscritte ai sensi dell'articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.



- b) *con distinta votazione che ha registrato n. .... voti favorevoli, n. .... voti contrari e n. .... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ..... Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.